



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

composta dai sigg. magistrati:

dott. Claudio Bisi	Presidente
dott. Elena Vezzosi	Consigliere rel.
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. 552/2019 R.G.L. promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. anche quale
mandataria, di SCCI SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentato
e difeso dall'Avv. Antonello Lamanna del Foro di Bologna e Nilla Barusi del Foro di
Reggio Emilia

APPELLANTE

CONTRO

Avv. FIACCADORI SUSANNA, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.

APPELLATA

Avverso la sentenza n. 170/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Reggio Emilia, quale
Giudice del Lavoro, in data 21.6.2019, nelle cause riunite R.G. n. 47/2018 e R.G. n.
117/2019

SENTENZA N. <u>693/2020</u>
Depositata il 25 GEN 2021
R.G. n. <u>552/19</u> Cron. n. <u>199/21</u>

Oggetto: opposizione avvisi d'addebito

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso in appello

Per l'appellata: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

Con due separati ricorsi, poi riuniti, Susanna Fiaccadori conveniva in giudizio l'INPS per chiedere: -in via principale, di dichiarare illegittimo e annullare l'avviso di addebito n. 395 2017 00020559 33 00 e l'avviso di addebito n. 395 2018 00032334 73 00, per inesistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata INPS ; -in subordine, di dichiarare illegittima la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione; -in ogni caso, di condannare l'INPS al rimborso delle spese di causa e al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva in causa l'INPS asserendo che tutte le domande erano infondate e così ricostruendo i fatti.

Alla ricorrente in data 1.7.2016 veniva notificato il provvedimento di iscrizione alla Gestione Separata INPS con decorrenza gennaio 2010, con diffida al pagamento dei contributi dovuti per il 2010 ma da versare nel 2011, calcolati sul reddito prodotto.

Da una verifica condotta dall'Istituto, infatti, era emerso che la ricorrente aveva svolto attività di libero professionista senza versare la contribuzione obbligatoria per IVS ad alcuna Cassa professionale. La stessa, peraltro, non solo non aveva mai segnalato all'INPS la percezione di redditi assoggettabili a contribuzione, ma non aveva mai nemmeno dichiarato detti redditi in occasione dell'annuale denuncia dei redditi; in particolare, la stessa aveva ommesso di compilare il quadro RR sezione II del Modello UNICO PF, utile ai fini della determinazione di contributi dovuti e impedendo in tal modo all'Amministrazione finanziaria dello Stato di esercitare l'azione di recupero del credito ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

La denuncia dei redditi del 2010 veniva presentata all'Amministrazione finanziaria in data 13.9.2011 mentre la denuncia dei redditi del 2011 veniva presentata in data 20.9.2012.

L'avviso di addebito n. 395 2017 00020559 33 00 (contributi da versare nel 2011) veniva notificato in data 4.1.2018 mentre l'avviso di addebito n. 395 2018 00032334 73 00 (contributi da versare nel 2012) veniva notificato in data 14.1.2019.

La causa, trattando questioni in diritto, veniva decisa senza svolgere attività istruttoria con la sentenza qui impugnata con la quale il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia ha accolto i ricorsi riuniti annullando gli avvisi d'addebito opposti, ed ha compensato tra le parti le spese di lite.

Impugna in questa sede l'INPS con due motivi: • perché il Giudice ha accolto il ricorso ritenendo applicabile al caso di specie il limite monetario previsto dall'art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003; • perché ha dichiarato -seppure incidentalmente- l'intervenuta prescrizione dei crediti.

Si è costituita tempestivamente l'avv. Fiaccadori ribadendo le deduzioni già svolte in primo grado, anche con riguardo al decorso del termine prescrizionale, che inizia dal momento della scadenza del termine per il loro pagamento.

All'udienza del 3/12/2020 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

Il primo motivo d'appello riguarda la questione relativa all'applicabilità del limite monetario previsto dall'art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003.

Ritiene il Collegio di dare continuità a quanto già statuito in precedenti analoghe controversie (v. sentenze n. 99, 112, 113, 165 e 166 / 2019, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c., stante l'identità di fattispecie e questioni dibattute) reputando alla fattispecie applicabile la recente giurisprudenza di legittimità che, con riferimento a contributi riferiti alla gestione separata da iscritti alla INARCASSA, ha statuito con le sentenze n. 30344 e 30345 / 2017 il seguente principio di diritto che appare applicabile anche alla controversia in oggetto: "Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti

comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la "ratio" dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale".

La Corte di cassazione (sent. n. 32608 / 2018 e, conforme, n. 519 / 2019), dando continuità alla propria giurisprudenza, si è di recente pronunciata, in fattispecie relativa all'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata di professionista iscritto all'Albo degli avvocati, affermando, con puntuale replica agli argomenti spesi nel presente giudizio dalla originaria ricorrente ora appellata, che "il principio di "universalizzazione della copertura assicurativa" obbligatoria si traduce nella regola per cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (seppur non esclusivo), ma anche occasionale (oltre un certo limite monetario) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento".

La recente Cass. Ord. Sez. 6 Num. 317 del 10/01/2020 ha dato ulteriore seguito alla già citata giurisprudenza, che può ritenersi dunque oramai consolidata.

Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dall'avv. Fiaccadori ed accolta -seppure incidentalmente- dal Giudice di prime cure, la Corte intende dare continuità al proprio orientamento (da ultimo espresso dalla sentenza resa nell'RG 226/2019 del 12/6/2019 Est. Pres. Coco) in base al quale, anche a prescindere dall'intervenuta dilazione del termine per l'effettuazione dei versamenti relativi all'anno 2011, va prestata adesione all'insegnamento espresso dalla pronuncia n. 7836 / 2016 della Corte di cassazione, a mente della quale, in assenza, come nella specie, di iscrizione alla Gestione separata, solo dal momento della presentazione e messa a disposizione in via telematica della dichiarazione dei redditi l'INPS era stato posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere (mediante accesso ed incrocio dei dati contenuti appunto nella dichiarazione, a prescindere dall'omessa compilazione del Quadro RR) mentre prima di tale momento, alla luce del disposto dell'art. 2935 c.c. (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in

cui il diritto può essere fatto valere, con riferimento alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto, donde, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento e, se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile), non aveva alcuna possibilità di fare valere il credito non essendo a conoscenza dell'attività autonoma svolta dal contribuente.

Nel caso in esame, avendo la ricorrente/appellata omissa sia l'iscrizione presso la Gestione Separata dell'Inps (ai sensi dell'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995) che la determinazione dei contributi nella dichiarazione annuale, con la compilazione del quadro R.R. relativo alla contribuzione dovuta alla Gestione Separata, la stessa ha eluso completamente il relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari ai sensi dell'art. 36 bis e 36 ter del dpr 600/73.

Pertanto, come rilevato dalla Suprema Corte, ricorre nel caso l'ipotesi della sospensione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2941 numero 8 del codice civile (doloso occultamento), la cui relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Conseguentemente, il diritto a pretendere in pagamento la contribuzione previdenziale non poteva che decorrere dal momento in cui la ricorrente/appellata ha presentato la dichiarazione dei redditi al Fisco, ovvero dal 13.9.2011 per i contributi sul reddito 2010 e dal 24.9.2012 per i contributi sul reddito del 2011, perché solo in tale momento l'Istituto è venuto a conoscenza dell'esistenza del reddito derivante dall'attività autonoma espletata. Alla data di notifica delle diffide di pagamento dei contributi, rispettivamente del 1.7.2016 e 23.8.2017, il termine quinquennale di prescrizione non era scaduto.

Si noti che anche il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione, laddove abbia ad oggetto un atto dovuto, al cui compimento questi era tenuto per legge (Cass. 11348/1998, Cass. Ordinanza 2030/2010).

Nei suddetti termini si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 6677/2019.

Ne consegue l'accoglimento dell'appello.

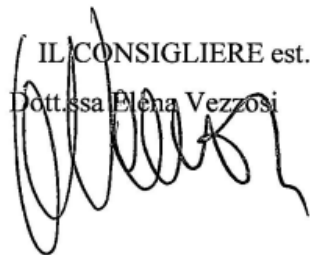
Le spese del doppio grado devono essere compensate in relazione all'oggettiva complessità della materia, anche considerato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 /

2018, che, alla data del deposito del ricorso in prime cure (anno 2018), non si era ancora pronunciato, nella contrastante giurisprudenza di merito, il Giudice della nomofilachia.

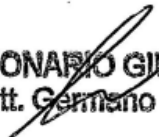
p.q.m.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo
Accoglie l'appello proposto da INPS e pertanto -in riforma della impugnata sentenza rigetta
il ricorso di Fiaccadori Susanna.
Compensa tra le parti le spese del primo e del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna all'udienza del 3/12/2020

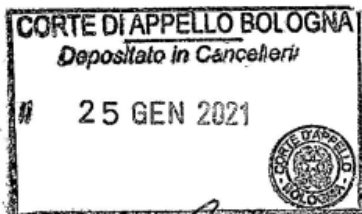
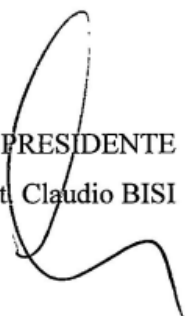
IL CONSIGLIERE est.
Dott.ssa Elena Vezzosi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



IL PRESIDENTE
Dott. Claudio BISI



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

